

**ISTITUZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE PER TRATTAMENTI PENSIONISTICI CALCOLATI ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO**

**ARTICOLO 1**

Per i trattamenti pensionistici di cui ai successivi **articoli 2 e 3**, calcolati con il sistema esclusivamente contributivo, come determinato dall'art.1, commi 6 e seguenti, della **legge 8 agosto 1995, n.335**, e successive modificazioni e integrazioni, è istituita l'integrazione al minimo vitale, erogata in misura tale da consentire che l'ammontare dei trattamenti stessi non sia inferiore all'**importo annuo di euro 7.000**. Tale importo viene annualmente rivalutato in base alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT.

**ARTICOLO 2**

Le prestazioni di cui alla legge **15 Giugno 1984, n.222**, il cui importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, sia inferiore a **euro 7.000**, sono integrate nel limite del minimo vitale di cui al precedente **comma 1**, in presenza delle seguenti condizioni:

**A.** se il titolare della prestazione non è coniugato, il reddito personale, non deve superare, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, l'**importo complessivo annuo di euro 7.000**;

**B.** se il titolare è coniugato, il reddito coniugale, non deve superare, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, l'**importo complessivo annuo di euro 14.000**.

Nel caso in cui il reddito personale, o coniugale, sia inferiore alle soglie reddituali sopra indicate, l'integrazione al minimo vitale è corrisposta in misura tale da non

superare la misura di tali soglie.

L'integrazione al minimo vitale è comunque corrisposta in presenza nel nucleo familiare di figli considerati secondo la classificazione operata dall'**art.22 della legge 21 Luglio 1965, n.903**.

**ARTICOLO 3**

La pensione ai superstiti il cui importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, sia **inferiore a euro 7.000**, è integrata nel limite del minimo vitale di cui al precedente comma 1, a condizione che il titolare della pensione sia percettore di un reddito annuo, non superiore, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, all'**importo complessivo di euro 7.000**. Nel caso in cui il reddito personale sia inferiore alle soglie reddituali sopra indicata, l'integrazione al minimo vitale è corrisposta in misura tale da non superare la misura di tale soglia.

L'integrazione al minimo vitale è comunque corrisposta in presenza nel nucleo familiare di figli considerati secondo la classificazione operata dall'**art.22 della legge 21 luglio 1965, n.903**.

**ARTICOLO 4**

Ai fini della valutazione dei redditi di cui agli **articoli 2 e 3**, si considerano quelli previsti dall'**art.1 comma 3 della legge 15 aprile 1985, n.140**, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del reddito della casa di abitazione.

**ART.38**  
DELLA  
COSTITUZIONE  
#RISPETTIAMOLO



**SALVAGUARDIAMO L'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE**



**PROPOSTA DI LEGGE PER I GIOVANI PENSIONATI**

“ASSEGNI ORDINARI DI INVALIDITA’  
PENSIONI DI INABILITA’  
E PENSIONI DI REVERSIBILITA’”

**FAP.ACLI.IT**  
**#ESEPIOVE**  
**ARTICOLO38.FAP-ACLI.IT**

Fap Acì sede Nazionale  
Via G. MARCORA, 18/20 - 00153 - ROMA (RM)  
Tel 06.5840322 - 06.5840252 - 06.5840518  
sedenazionale@fap.acli.it

In collaborazione con:



**ART.38**  
DELLA  
COSTITUZIONE  
#RISPETTIAMOLO



**“E SE PIOVE?”**  
**- Cambiamo la Legge -**



**ART.38**  
DELLA  
COSTITUZIONE  
#RISPETTIAMOLO

**?** COS'È LA FAP ACLI

LA FAP È IL SINDACATO DEI PENSIONATI DELLE ACLI

OFFRE TUTELA PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI E DEI PENSIONATI, COME:

- Cittadini, componenti attivi della società.
- Protagonisti della vita sociale e politica
- Portatori di valori sociali, etici e spirituali.
- Destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno, quotidiani.

IN QUALITÀ DI SINDACATO:

- Tutela gli interessi dei pensionati avendo a cuore la salvaguardia dei diritti previdenziali e assistenziali.
- Rappresenta le loro istanze nella programmazione di servizi della comunità locale.
- Promuove opportunità per una maggiore integrazione nella vita sociale.

**▶** L'ARTICOLO 38

L'ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE RECITA:

OGNI CITTADINO INABILE AL LAVORO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI PER VIVERE HA DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE.

**MA LA REALTÀ AD OGGI È BEN DIVERSA\***

LEGGI 335 DEL '95 ART. 1 COMMA 16

ALLE PENSIONI LIQUIDATE ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO **NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SULL' INTEGRAZIONE AL MINIMO**

**“ CASI ”**

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ  
PENSIONE DI INABILITÀ E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

€ 52,67

**MARIA 41 ANNI PARRUCCHIERA**

È una parrucchiera da 5 anni ha 41 anni, non ha altri contributi presso l'Inps, con i 5 anni di contributi da artigiano e con una capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo viene liquidato un assegno ordinario di Invalidità è pari a

52,67€

€ 107,90

**STEFANO 36 ANNI UN FIGLIO DI 2 ANNI**

Ha 36 anni con un figlio di due anni, la moglie di 38 anni muore improvvisamente. La moglie lavorava come cassiera part time in un supermercato da circa 6 anni e aveva uno stipendio medio di 1.000 € al mese. L'importo della pensione di reversibilità compresa la quota del figlio contitolare è di

€ 107,90

€ 192,17

**LUCA 55 ANNI GUADAGNA 830€**

A causa di una gravissima malattia è impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Cessa il lavoro con 12 anni circa di contributi come lavoratore dipendente. La sua pensione di Inabilità è pari a

192,17€

**AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ**

LA PROPOSTA DELLA FAP

**“INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE PER TRATTAMENTI PENSIONISTICI CALCOLATI ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO”**

7.000 € ANNUI

**CHI**

**RIGUARDA?**

TITOLARI DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ PENSIONE INABILITÀ PENSIONE REVERSIBILITÀ LIQUIDATI ESCLUSIVAMENTE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.

Concorrono alla valutazione del reddito, tutti i redditi, anche non imponibili ai fini Irpef, esclusa la casa di abitazione ed eventualmente l'indennità di accompagnamento.

In caso di nucleo familiare in presenza di coniuge il limite di reddito è elevato a

**14.000 EURO ANNUI**

Nel caso che il titolare sia un nucleo comprendente figli minori o inabili o figli a carico, studenti fino al 26° anno di età, l'integrazione al minimo vitale spetta comunque.

**QUANTI**

**SONO I CASI?**

Attualmente le pensioni di Inabilità e superstiti liquidate esclusivamente con il sistema contributivo sono

**51.000**

il loro importo medio è di poco superiore ai 173 EURO mensili

**COME**

**SI FINANZIA?**

Con il fondo previsto dal comma 709 della legge di stabilità 2015 la 190 del

**23 DICEMBRE 2014**

L'INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE SERVE PER RAGGIUNGERE IL LIMITE DI

**7.000 EURO ANNUI**

Il limite di reddito per raggiungere l'integrazione è pari alla quota dei 7.000 Euro

